PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Premessa

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" ha apportato rilevanti modifiche alla legge 179/2017 introduttiva del Whistleblowing.

Il succitato intervento normativo contiene la nuova disciplina, dello strumento del Whistleblowing, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, con il fine di incentivare ulteriormente le segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, da parte dei *whistleblowers* e le tutele offerte a questi ultimi.

Per rendere compatibile la nuova normativa con i modelli organizzativi e gestionali disciplinati dal D.Lgs. 231/01, è stato altresì modificato l'art. 6 comma 2-bis di tale ultimo decreto che oggi prevede: "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*."

Finalità della presente procedura

Con il presente documento MilMil76 S.p.a. intende stabilire i principi generali volti a disciplinare le modalità di effettuazione della segnalazione e descrivere la procedura di gestione del canale di segnalazione interno.

Contemporaneamente, verranno previsti, in termini chiari, le misure di protezione garantite dalla legge al soggetto segnalante, sia sotto il profilo della riservatezza sia sotto il profilo della tutela da eventuali ritorsioni conseguenti alla segnalazione.

La legge consente inoltre, di effettuare segnalazioni cd. esterne indirizzate ad ANAC e segnalazioni mediante divulgazione pubblica, ma esclusivamente qualora ricorrano specifiche condizioni.

MilMil76 S.p.a., ha emesso il presente documento che rappresenta la procedura tassativa da seguire nel caso in cui un soggetto abbia intenzione di effettuare una segnalazione. Complementare alla presente procedura è l'istruzione operativa disponibile al *link* di accesso alla piattaforma elaborata per l'effettuazione delle segnalazioni.

A chi è rivolta la procedura

I soggetti segnalanti o *Whistleblowers* sono identificati dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 24/2003 e precisamente:

- i lavoratori subordinati e i tirocinanti;

- i lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;

- i liberi professionisti e i consulenti;

- gli azionisti;

- i soggetti con funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Si precisa che la tutela della normativa in esame si applica anche nel caso in cui la segnalazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o la divulgazione pubblica avvenga:

- quando i rapporti giuridici, prima menzionati, non siano ancora iniziati e le informazioni oggetto della segnalazione siano state apprese durante il processo di selezione o in altra fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Ai sensi dell'art. 3 co. 5 del D.Lgs. 24/23 le misure di protezione vengono riconosciute anche ai soggetti che assistono il segnalante nell'effettuare la segnalazione (facilitatori) ed operanti all'interno della società e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Sono altresì tutelate le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

1. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le violazioni o informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le segnalazioni/denunce/divulgazioni pubbliche possono riguardare sia le violazioni sia le informazioni sulle violazioni, quindi:

- le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni già commesse o illeciti che, seppur non ancora compiuti, si ritenga possano, sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti, essere commessi nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia intrattiene un rapporto giuridico;
- gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni.

Le violazioni in questione sono state tipizzate dal legislatore in quanto, ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 24/2023, le segnalazioni/denunce/divulgazioni pubbliche possono riguardare:

- Violazioni delle disposizioni normative nazionali, ossia gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili;
- I reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01, nonché la violazione del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- Violazioni della normativa europea:
    - Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relative ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    - Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
    - Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
    - Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

<u>Sono invece espressamente escluse dal novero delle possibili segnalazioni, ai sensi dell'art. 1 co. 2 D.Lgs. 24/2023:</u>

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;

Si evidenzia altresì come non possano essere oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni di dominio pubblico e le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o di "dicerie non corroborate" in quanto ogni segnalazione, come detto, si deve fondare su elementi concreti, precisi e concordanti.

Infine, occorre precisare che non rientrano nell'ambito delle violazioni oggetto di segnalazione, le irregolarità che si manifestino nella gestione o nell'organizzazione dell'attività.

Restano in ogni caso escluse le segnalazioni di violazioni di disposizioni nazionali o europee in tema di: informazioni classificate, segreto professionale forense, segreto professionale medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, norme di procedura penale, autonomia e indipendenza della magistratura, difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, esercizio dei diritti dei lavoratori.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve avere un contenuto preciso, circostanziato e sufficientemente motivato riguardo la fondatezza, che deve basarsi su elementi precisi e concordanti.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

La segnalazione deve infine fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti per riscontrarne la fondatezza.

A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni possono anche essere anonime; in tal caso, ai sensi dell'art. 16 co. 4 del D.Lgs. 24/2023, le misure di protezione si applicano soltanto se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e devono quindi essere trattate come tali.

Al fine di rendere possibile l'individuazione dei soggetti segnalanti o di chi abbia sporto denuncia quando comunichino ad ANAC di aver subito atti di ritorsione a causa della segnalazione o denuncia anonima, i soggetti pubblici e privati che ricevano segnalazioni anonime attraverso canali interni nonché l'ANAC devono:

- registrare le segnalazioni ricevute in forma anonima;
- conservare la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti (in ogni caso, non oltre 5 anni).

Per quanto riguarda le segnalazioni esterne anonime, queste verranno trattate quali segnalazioni ordinarie.

Gestore della segnalazione e invio della stessa mediante canale interno

MilMil76 Spa, come verrà meglio precisato nel successivo punto 5, quale società facente parte del Gruppo Mirato, ha attivato un canale interno di segnalazione tramite piattaforma predisposta dalla capogruppo che garantisce la riservatezza dell'identità:

- del segnalante;
- della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

Il canale interno garantisce altresì la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

MilMil76 S.p.A. ha affidato la gestione del canale interno, in conformità al disposto di cui all'art. 4 co. 5 del D.Lgs. 24/2023, ad apposito Gestore delle segnalazioni individuato da Mirato Spa.

Il canale interno si pone in una posizione di privilegio, in quanto connesso in via più diretta all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

La segnalazione può essere effettuata al Gestore con le seguenti modalità:

- in forma scritta mediante 2 buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al Gestore della segnalazione"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche attraverso autonomo registro, da parte del gestore;
- mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica accessibile dal sito internet sia di MilMil76 Spa sia di Mirato S.p.a ;
- mediante l'utilizzo di linea telefonica o mediante trasmissione di messaggio vocale al medesimo recapito telefonico accessibile sempre tramite la piattaforma;
- mediante incontro diretto con il Gestore che, a fronte di espressa richiesta del soggetto segnalante, verrà fissato entro un termine ragionevole.

Il gestore del canale interno, anche per il tramite della piattaforma (*software*) attivata per garantire i requisiti di crittografia, a seguito della segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Segnalazione mediante canale esterno

Il D.Lgs. 24/2023 ha previsto, in via del tutto residuale, la possibilità per la persona segnalante di effettuare una segnalazione esterna ad Anac. La segnalazione esterna è consentita solo se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora il canale di segnalazione interna non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme a quanto sopra descritto (nonché previsto dal D.Lgs. 24/2023);
- qualora la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non abbia avuto seguito;
- qualora la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- qualora la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora sussista una delle predette condizioni, la persona segnalante può effettuare la segnalazione mediante il canale esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il cui link è reperibile sul sito di ANAC (https://whistleblowing.anticorruzione.it//#/).

Divulgazione pubblica

Il D.Lgs. 24/2023 ha disciplinato, in via ulteriormente residuale, l'ipotesi di segnalazione mediante divulgazione pubblica.

Il *whistleblower*, che effettui una divulgazione pubblica, sarà tutelato dal regime di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023, solo nei casi in cui sussista una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna a cui MilMil76 S.p.a. non abbia dato riscontro né puntuale seguito. In conseguenza di ciò – o eventualmente in prima istanza – abbia effettuato una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- il *whistleblower* ritenga fondatamente motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il *whistleblower* ritenga fondatamente che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Gestore della segnalazione e, se inerenti a reati presupposto del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello (MOG) adottato da MilMil76 S.p.a., all'OdV che vi provvede rispettando i principi di imparzialità e riservatezza, propri di tale organo, il quale effettuerà ogni e più opportuna attività di verifica, inclusa l'eventuale audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti utili ad appurare il contenuto della segnalazione.

Al fine della verifica il Gestore della segnalazione e/o l'Organismo di Vigilanza, a seconda del contenuto della segnalazione, potranno avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture organizzative di MilMil76 S.p.a. e, all'occorrenza, di risorse esterne.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Gestore della segnalazione e/o l'OdV, in relazione alla natura della violazione, potrà comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione o altra funzione idonea dotata dei necessari poteri, affinché provveda all'adozione delle misure idonee in relazione alla segnalazione ricevuta;

2. TUTELA DEL SEGNALANTE

Ai fini della corretta applicazione del regime di protezione dei soggetti segnalanti è necessario che:

- il soggetto segnalante sia uno dei soggetti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023;
- le informazioni sulle violazioni segnalate rientrino nell'ambito oggettivo sopra descritto;
- il segnalante, al momento della segnalazione, avesse fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni;
- la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto dei principi sopra descritti

Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 24/2023, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Reg. (UE) 2016/679 e dell'art. 2 *quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale (art. 12 comma 3 D.Lgs 24/2023).

Ai sensi del comma quinto dell'art 12 D.lgs. 24/2023, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

L'identità del segnalante e le informazioni oggetto della segnalazione verranno conservate e protette nel rispetto della disciplina di cui al Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, nonché dell'art. 14 D.Lgs. 24/2023.

I dati personali saranno raccolti solo nella misura necessaria al fine di intraprendere le indagini e saranno divulgati solo alle persone coinvolte nel processo investigativo e decisionale, inclusi i fornitori terzi di servizi in determinati casi.

Divieto di ritorsione

È tassativamente previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per "ritorsione" deve intendersi qualsiasi comportamento, atto od omissione – anche solo tentato o minacciato – posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo di esempio, l'art 17 comma 4 del D.Lgs. 24/2023 indica le seguenti condotte che costituiscono ritorsione:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, di luogo, di orario lavorativo o riduzione di stipendio;
- sospensione della formazione o restrizione all'accesso;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni;
- coercizione, intimidazione, molestie, discriminazione o trattamento sfavorevole;
- mancata conversione o rinnovo di un contratto a termine a fronte di legittima aspettativa;
- danni reputazionali alla persona, anche per il tramite di social network;
- conclusione anticipata o annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di licenze o permessi;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I soggetti segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengano di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), per i provvedimenti di propria competenza.

In tal caso è necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

I segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Il segnalante, il facilitatore o altro soggetto che ritenga di aver subito ritorsioni in ragione della segnalazione, potrà segnalarlo al Gestore della segnalazione ed in ogni caso potrà effettuare la segnalazione all'ANAC attraverso il servizio messo a disposizione sul sito dell'ente.

3. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower*, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

È altresì impregiudicata la responsabilità civile del segnalante che riferisca informazioni false con dolo o colpa grave. Sono inoltre, fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

Sono garantiti ai segnalati i diritti di difesa normativamente o contrattualmente previsti in ogni procedimento disciplinare o giudiziale che consegua alla segnalazione.

4. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE

Ai sensi del comma 1 dell'art 14 D.Lgs. 24/2023 le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Qualora invece la segnalazione sia avvenuta mediante comunicazione telefonica registrata o altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di

trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Qualora invece la comunicazione telefonica o la messaggistica vocale non venisse registrata la segnalazione è documentata per iscritto.

Infine, la segnalazione effettuata oralmente, previo consenso della persona segnalante, verrà documentata a cura del gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale debitamente sottoscritto.

L'archivio delle segnalazioni sarà custodito ed organizzato esclusivamente dal gestore delle segnalazioni.

5. CANALE SI SEGNALAZIONE DI GRUPPO

Il Decreto, recependo il dettato Direttiva (art. 8, co. 6), ha previsto all'art. 4, co. 4 la facoltà di consentire agli enti di piccole/medie dimensioni di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione al fine di semplificare gli adempimenti e di contenere i costi.

Le linee guida di Confindustria hanno ripreso la norma prevedendo che un gruppo di imprese (nel rispetto del limite dimensionale di 249 dipendenti per ciascuna impresa, di cui all'art. 4, comma 4, Decreto) - nell'ottica di una gestione congiunta del processo, soprattutto laddove vi sia una compliance integrata di gruppo - di individuare nella casa madre il soggetto che predispone la piattaforma, smista le segnalazioni tra le controllate e/o le gestisce garantendo, secondo le linee guida di ANAC, "*che ciascun ente acceda esclusivamente alle segnalazioni di propria spettanza tenuto anche conto della attribuzione della relativa responsabilità. Pertanto, dovranno essere adottate misure tecniche e organizzative per garantire che ciascun ente abbia accesso solo alle segnalazioni di propria competenza*".

Pertanto, MIL MIL 76 Spa, che fa parte del Gruppo Mirato, si è avvalsa del Gestore delle segnalazioni appositamente nominato dalla capogruppo Mirato Spa nonché della piattaforma predisposta da quest'ultima per le segnalazioni non analogiche.

Tra le Società verranno stipulati accordi/convenzioni tra loro, nei quali definire i termini della gestione in forma associata delle segnalazioni, che deve comunque avvenire "*senza pregiudicare l'obbligo di garantire la riservatezza, di fornire un riscontro e di gestire la violazione segnalata*".